FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 56/CGF (2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 2 ottobre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Luigi IMPECIATI, Dott. Lucio MOLINARI, Dott. Leonardo SALVEMINI, Prof. Mauro SFERRAZZA, Avv. Alessandro ZAMPONE - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI; Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

- 1. RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S., DEL CALC. MAURI STEFANO IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO-GENOA DEL 14.05.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013)
- 2. RICORSO DEL CALC. MAURI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO-GENOA DEL 14.05.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013)

3. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE:

- AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DALLE INCOLPAZIONI ASCRITTE DICHIARATO NEI CONFRONTI DEL CALC. MAURI STEFANO E DELLA S.S. LAZIO S.P.A. IN RELAZIONE ALLA GARA LECCE/LAZIO DEL 22.5.2011;
- AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE NEI CONFRONTI DEL CALC. MAURI STEFANO E DELLA S.S. LAZIO S.P.A. IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO/GENOA DEL 14.5.2011:

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013)

- La C.G.F, sugli appelli riuniti nn. 1), 2) e 3), vista la propria ordinanza interlocutoria in data 16.8.2013, acquisiti e valutati gli ulteriori elementi istruttori, così dispone, allo stato degli atti:
 - accoglie in parte il reclamo della Procura Federale, e, per l'effetto, visto l'art. 7, comma 7, C.G.S., applicato anche in relazione alla gara Lecce/Lazio del 22.5.2011, infligge al calc.

Mauri Stefano la sanzione della squalifica per complessivi mesi 9, nonché alla S.S. Lazio S.p.A. la sanzione complessiva dell'ammenda di €50.000,00 (cinquantamila/00).

- respinge i ricorsi del calc. Mauri Stefano e della S.S. Lazio S.p.A. con incameramento delle relative tasse.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 2 ottobre 2013

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete